Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 28 del 3 febbraio 1933-XI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SOMMARIO

CONCORSI

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per esami e per titoli a posti diversi nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi, per esami e per titoli, ai sottoindicati posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

a) ruolo degli specialisti tecnici, posti n. 3; di cui uno per chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*), e due per fisico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*);

b) ruolo dei capitecnici chimici, posti n. 8 per capotecnico chimico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti possono prendere parte i giovani muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 5, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 35 anni.

Per gli aspiranti però che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ed è per tutti superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utili a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato l'idoneità.

Per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gen-

naio 1926, n. 48; e per gli orfani di guerra quelle dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

2° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto, ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico (ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925), per gli aspiranti al posto di chimico aggiunto;

b) diploma originale (o copia del medesimo autenticata da notaio) di laurea in fisica, per gli aspiranti ai posti di fisico aggiunto;

c) diploma originale (o copia del medesimo autenticata da notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali o da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici, oppure altro titolo di studi chimici superiori;

8° fotografia, di data recente, con firma debitamente autenticata;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti, per gli orfani di guerra e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

12° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

13° certificato, su carta legale, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e pratiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e pratiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente articolo 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 3. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed all'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 800, se appartenente al gruppo *A*, e di L. 700 se appartenente al gruppo *B*, più le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste dalle vigenti disposizioni.

Gli assegni anzidetti saranno sottoposti alla riduzione del 12 per cento, a senso della legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Art. 15.

Ai vincitori dei concorsi nominati in ruolo potrà essere corrisposto, giusta l'art. 10 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, uno speciale compenso in misura da determinarsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

Programma di esame per il concorso di chimico aggiunto.

Prova scritta.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

Prove pratiche.

1° Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2° Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.

3° Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

Prova orale.

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove praticate e su argomenti di chimica generale. Nozioni di statistica.

B) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo, la Commissione aggiungerà, al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui alla lettera *A*), centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La Commissione stabilità di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

Programma di esame per il concorso di fisico aggiunto.

Prova scritta.

Consisterà nello svolgimento di un argomento di fisica generale od applicata.

Prove pratiche.

1° Prove di montaggio e taratura di apparecchi.

2° Misure fisiche varie.

Prova orale.

Consisterà in:

1° discussione sulla prova scritta e sulle prove pratiche;

2° colloquio su argomenti di fisica e nozioni di statistica;

3° traduzione in italiano di qualche brano di letteratura fisica dall'inglese o dal tedesco (facoltativa). Per tale prova facoltativa, la Commissione aggiungerà, al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

Programma di esame per il concorso a capotecnico chimico aggiunto.

Prova scritta.

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

Prova pratica.

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi, con relazione scritta

Prova orale.

1° Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi). Nozioni di statistica.

2° Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti, rispettivi, programmi particolari.

A) Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico: polinomi, sistemi, equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative.

Geometria piana: rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudine.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

B) Fisica ed elettricità:

Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi.

Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri. Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.

Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono. Eco e risuonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

Termologia. Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamenti di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione. Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche. Induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche. Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico: elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagneti. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche. L'illuminazione ad arco o ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse. Nozioni di statistica.

3° Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo, la Commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove; nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

(338)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 15 posti di sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto in data 26 febbraio 1924, n. 272;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1933 che approva la tabella ed il programma degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto:

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 10 gennaio 1933 per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Notificazione di concorso a 15 posti di sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 15 posti di sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9.300 annue, al quale devé aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1.800 annue, l'indennità militare di L. 2.400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

I sottotenenti di porto di nuova nomina seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di mesi dodici, dopo di che, sono promossi tenenti secondo la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto, oltre che dell'esito del concorso di ammissione, anche del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso, in seguito a loro domanda:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento e abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella R. marina e contino almeno due anni di navigazione

su navi della marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole di commercio e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, e scienze politiche e amministrative.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5 con la fotografia del concorrente munita della firma, debitamente autenticata, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dei documenti di cui all'articolo seguente nonchè, secondo i casi, degli originali della patente di capitano di lungo corso, del diploma di laurea o copie autentiche rogate da R. notaio.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (inglese, tedesca od araba) intendano sostenere le prove relative.

I concorrenti residenti in colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente e, in ogni caso, almeno dieci giorni prima degli esami.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori;

e) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista, da comprovarsi mediante apposito documento costituito da un certificato in carta bollata da L. 5, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio e attestante la appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e deve indicare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo si comprovano con i seguenti documenti:

1° copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di lire 7000 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal presidente del Tribunale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale, legalizzato dal Prefetto o dal sottoprefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal Procuratore del Re;

6° certificato di esito di leva o, per i militari, copia dello stato di servizio oppure una dichiarazione che ne tenga luogo, rilasciata dal Comando militare presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Il certificato di stato libero, il certificato di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3°, 4° e 5°.

Art. 6.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

I posti messi a concorso sono riservati per tre ai patentati capitani di lungo corso, per tre ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento e per nove ai laureati.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati.

Nella nomina a sottotenente i candidati delle due distinte graduatorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una delle due categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria: analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

Art. 8.

A parità di punti, saranno titoli di preferenza le decorazioni al valore.

Art. 9.

I concorrenti i quali siano già provvisti d'impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno farne cenno nella domanda di ammissione. Quelli che, per il risultato degli esami, abbiano il diritto di occupare i posti messi a concorso dovranno, appena avutane notizia, far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) le dimissioni dall'impiego, per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altrettanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravvenisse a tali disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte.

Art. 13.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 14.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;
b) il punto di ciascuna prova;
c) il punto di classificazione finale;
d) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato del Corpo delle capitanerie di porto) e presso le capitanerie di porto.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

I Ministri: SIRIANNI — CIANO.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di porto.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di coltura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica.	—	8 ore	2
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese. È in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (*a*)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1º gruppo		60 minuti	3
	a) Diritto civile	2 tesi		
	b) Diritto amministrativo.	2 tesi		
	c) Diritto costituzionale...	2 tesi		
	d) Diritto penale	2 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo	2 tesi		
	f) Diritto corporativo.....	1 tesi		

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.
(*a*) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue estere facoltative

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
5ª	2° gruppo		20 minuti	2
	f) Codice di commercio (libro II e libro IV, capo II) e Codice per la marina mercantile	2 tesi		
	g) Leggi sulla leva di mare	—		
6ª	3° gruppo		20 minuti	2
	h) Nozioni di geografia politica e commerciale e di statistica	2 tesi		
	i) Storia del commercio e della navigazione	2 tesi		
7ª	Lingua francese	—	15 minuti	1
	I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.			
	Prova facoltativa di altre lingue estere.	—	10 minuti per ogni lingua	
	I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.			

NB. - La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

DIRITTO CIVILE.

Tesi 1ª. — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª. — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Tesi 3ª. — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª. — Matrimonio: diritti e doveri che ne derivano. — Regime patrimoniale fra i coniugi — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria podestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessore — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Loro estinzione.

Tesi 6ª. — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legali, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazioni — Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª. — Diverse specie di obbligazioni — Loro effetti — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse — Modi di estinzione — Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª. — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — Effetti dei contratti in generale e in ispecie in quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.
I contratti a favore dei terzi — Interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª. — Diritto costituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di Governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª. — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Governo delle principali colonie autonome inglesi — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia — Cenni sulla Repubblica russa dei scvieti.

Tesi 4ª. — Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, Governo e Tribunali — Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e del Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª. — Composizione della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª. — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge di urgenza — I regolamenti.

Tesi 7ª. — Il potere esecutivo — Il presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª. — Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Recente modifica dell'istituto della Giuria.

Tesi 9ª. — Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — Inviolabilità del domicilio — L'*Habeas Corpus* inglèse — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso.

Tesi 10ª. — La libertà di stampa e religiosa — Sue condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministero — Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio provinciale dell'economia.

Tesi 8ª. — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il Comune di Roma — Costituzione e finanziamento dell'Alto commissario per la città e Provincia di Napoli.

DIRITTO PENALE.

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Le principali innovazioni del nuovo Codice penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Tesi 2ª. — Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Aggravanti e discriminanti del reato e della pena — Della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª. — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (Contro la personalità internazionale dello Stato — Contro la personalità interna dello Stato — Contro i diritti politici del cittadino — Contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti).

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia.

Tesi 6ª. — Cenni sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti — Contro l'ordine pubblico — Contro l'incolumità pubblica — Contro la fede pubblica.

Tesi 7ª. — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio — Contro la moralità pubblica e il buon costume — Contro l'integrità e la sanità della stirpe — Contro la famiglia.

Tesi 8ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Cenni storici sugli Istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principî fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Tesi 2ª. — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del Mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Tesi 3ª. — Mezzi violenti per la soluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti (seconda convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 4ª. — La guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, art. 1, 3 del regolamento annesso).

Tesi 5ª. — I mezzi leciti in guerra (4ª convenzione dell'Aja del 1907 — Regolamento annesso articoli 22, 34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (principî generali, dichiarazione di Pietroburgo del 1868 (3ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso dei gas asfissianti e deleteri (principî generali, 2ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (principî generali) — Temporaneo impegno risultante dalla 1ª dichiarazione dell'Aja del 1899 — Dichiarazione dell'Aja del 1917 — Limitazione dei bombardamenti navali (4ª convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini, quistioni relative — Le mine e le torpedini automatiche di contatto, principî generali (8ª convenzione dell'Aja del 1907) — Conferenza di Washington del 1922.

Tesi 6ª. — Dell'occupazione militare, principî generali (4ª convenzione dell'Aja 1907, articoli 42, 56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati, principî generali (Convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904 — 10ª Convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 7ª. — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto alla proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (principî generali. Regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principî generali (Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. 6ª, 7ª, 11ª e 12ª convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

Tesi 8ª. — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (principî generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909, 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 9ª. — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 14 giugno 1925, n. 938).

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª. — Concetto di corporativismo — Ordinamento — Cenni storici.

Tesi 2ª. — Carta del lavoro — Controversie collettive — Magistratura del lavoro — Uffici di collocamento.

A) Codice di commercio (Libro 2° e Libro 4°, Capo 2°).

B) Codice per la marina mercantile.

Tesi 1ª. — *A*) La nave: costruzione, trapasso di proprietà, ipoteca navale, proprietario, armatore.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile (Legge 31 dicembre 1928, n. 3119) — Personale delle Capitanerie di porto (Codice per la marina mercantile e successive modificazioni).

Tesi 2ª. — *A*) Capitano equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Costruttori navali — Gente di mare — Proprietari ed armatori delle navi — Capitani e padroni — Ufficiali di bordo — Equipaggi.

Tesi 3ª. — *A*) Contratto di noleggio: polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi e partenze. Trasporto di passeggeri.

Tesi 4ª. — *A*) Prestito a cambio marittimo.

B) Polizia di bordo e della navigazione — Naufraghi e ricuperi — Pesca.

Tesi 5ª. — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione — Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiaggie. Servizio dei porti e delle spiaggie — Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade — Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti — Piloti pratici locali.

Tesi 6ª. — *A*) Avarie e contribuzione. Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Diritto marittimo in tempo di guerra — Atti di guerra delle navi mercantili — Prede — Navi e mercanzie neutrali — Riprese — Confische — Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate — Rappresaglie.

Tesi 7ª. — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Tesi 8ª. — *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione penale marittima mercantile: competenza e procedura. Potere disciplinare.

Leggi sulla leva di mare.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima (R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365).

NOZIONI DI GEOGRAFIA POLITICA, COMMERCIALE E DI STATISTICA.

Tesi 1ª. — Gli Stati d'Europa.

Tesi 2ª. — Principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili.

Tesi 3ª. — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni fer-

roviarie dei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo.

Tesi 4ª. — Europa: le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.
Cenni sulle forze militari degli Stati europei.
Produzioni naturali dell'Europa — Industria e commercio.

Tesi 5ª. — Stati e possedimenti europei in Asia — Mezzi di comunicazioni — Produzioni naturali — Iudustria e commercio.

Tesi 6ª. — Stati, colonie e possedimenti europei nell'Africa — La Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 7ª. — Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud orientali — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.
Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia — Industria e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 8ª. — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 9ª. — Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Tesi 10ª. — Concetto, importanza, definizione, divisione della statistica — Metodo statistico — Indagini, informazioni — Leggi statistiche — Relazione tra statistica e le altre scienze.

Tesi 11ª. — La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia — I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª. — Origini e forme primitive del commercio — Il commercio nell'antichità — Il commercio presso i popoli asiatici — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — Cognizioni geografiche — Dogane.

Tesi 2ª. — Il commercio nel Medio evo — Impero d'Oriente — Epoca barbarica — Origine di Venezia — Arabi — Epoca di Carlo Magno — I Normanni — Gli Italiani ed il rifiorimento commerciale — Condizioni generali dell'agricoltura e del commercio — Progressi vari — Le Crociate — Le repubbliche italiane — Le scoperte marittime — I francesi — I germanici — Sviluppo della Lega anseatica — I Paesi Bassi — L'Inghilterra — Il Portogallo — Decadenza delle repubbliche italiane.

Tesi 3ª. — Arti ed industrie nel Medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 4ª. — *Il commercio nell'epoca moderna.* — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Conseguenze benefiche delle scoperte — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia.

Tesi 5ª. — *Il commercio nell'epoca moderna (seguito).* — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Principali prodotti commerciali dell'America — Stabilimenti coloniali in Africa — Legislazione commerciale e marittima — Dogane e trattati.

Tesi 6ª. — Il commercio durante la rivoluzione francese e il primo impero napoleonico — Periodo della Rivoluzione — Periodo napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità.

Tesi 7ª. — *Epoca contemporanea.* — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India Britannica — Le colonie inglesi nell'Africa del Sud — L'Inghilterra in Egitto.

Tesi 8ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 9ª — *Epoca contemporanea (seguito).* — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Sistemi monetari — Navigazione commerciale — Navigazione a vapore — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

I Ministri: SIRIANNI — CIANO.

(339)

Concorso a 12 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1923, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1923, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenenti nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755;
Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1928, ed il decreto Ministeriale 6 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1930, che approvano le varianti apportate ai programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente commissario;
Visti i decreti del Capo del Governo in data 16 giugno e 17 dicembre 1932;
Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1933 che approva le varianti al programma di esame di concorso;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 20 gennaio 1933, per la nomina di 12 sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per 12 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 12 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti verrà data la preferenza a coloro che abbiano riportato decorazioni al valore. Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le RR. Università, avendone superati i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto dotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

Art. 6.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o di laurea in giurisprudenza o in scienze sociali, economiche e politiche ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione il 25° anno di età; per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5 e con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti Autorità:

a) diploma originale di laurea oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

b) stato dei punti riportati nei singoli esami;

c) copia autentica dell'atto originale di nascita (non certificato);

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due [illegible] della nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 7000 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita sarà revocata;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha la sua abituale residenza;

h) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire la copia dello stato di servizio o foglio matricolare;

l) fotografia con firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista costituito da un certificato, in carta bollata da L. 5, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio e attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I documenti indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

Nella domanda il candidato dovrà specificare la lingua o le lingue estere sulle quali egli intenda sostenere le prove facoltative.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo 8.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dai documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.*

I concorrenti residenti in colonia, potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima degli esami.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle

Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei servizi e degli opifici di commissariato di Pola, alle sezioni dei servizi di commissariato di Maddalena, Napoli, Brindisi e Messina e presso le capitanerie di porto del Regno e delle colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di commissariato militare marittimo).

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: SIRIANNI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
1	2	3	4	5
	Esame scritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie incluse nel programma	—	Ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (*a*)	—	» 8	2
	Esame orale.			
1	Lingua e letteratura francese (*a*)	—	Minuti 20	2
2	Elementi di fisica e chimica	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	» 15	3
6	Economia politica e statistica	2	» 15	1
7	Diritto corporativo	2	» 20	3

(*a*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere; per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correntemente e parlata correttamente, si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

È ammesso l'uso del dizionario.

N. B. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di sapere:
1° parlare correntemente e con buona pronunzia francese;
2° tradurre a vista dall'italiano al francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Tesi 1ª — Meccanica - Proprietà generale dei corpi - Rappresentazione geometrica delle forze - Dinamometri - Bilancie - Stadere - Doppia pesata.

Tesi 2ª — Idrostatica - Proprietà dei liquidi - Principio di Pascal - Torchio idraulico - Principio di Archimede - Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico - Legge di Boyle - Manometri.

Tesi 3ª — Termologia - Calore - Misura, trasmissione e propagazione del calore - Compensazione dei pendoli - Dilatazione dei liquindi - Calometria - Calorimetri - Barometri - Termometri.

Tesi 4ª — Ottica - Propagazione e velocità della luce — Fotometri - Riflessione e rifrazione - Refrattometri - Specchi piani, prismi e lenti - Microscopio - Spettroscopio.

Tesi 5ª — Elettricità - Magneti - Calamite - Bussole - Elettricità statica e dinamica - Elettroscopi - Pile e loro principali specie - Galvanometro - Effetti chimici delle correnti elettriche - Elettrolisi e sue leggi - Apparecchi generatori di elettricità - Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª — Sostanze semplici e composte - Miscuglio, combinazione e conservazione della materia - Simboli e formule - Teoria atomica - Nomenclatura - Idrogeno - Ossigeno - Combustione - Cloro - Bromo - Iodio - Fluoro.

Tesi 7ª — Composizione e formula dell'acqua - Acqua ossigenata - Ossidi e loro nomenclatura - Idrati - Acidi e loro nomenclatura - Sali - Acido cloridrico - Acido bromidrico.

Tesi 8ª — Solfo e suoi composti - Solfati - Azoto e suoi ossidi - Acidi nitrico e nitrati - Ammoniaca e sali ammoniacali - Arsenico e antimonio e loro composti - Boro - Acido borico - Borati.

Tesi 9ª — Silicio - Anidride silicica - Cenni sui silicati - La dialisi applicata alla separazione delle sostanze - Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo - Carbonati.

Tesi 10ª — Nozioni di chimica organica - Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª — Nozioni di chimica organica - Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª — Metalli - Leghe metalliche - Potassio - Sodio - Calcio - Bario - Stronzio - Magnesio - Zinco - Piombo - Rame - Argento - Mercurio - Alluminio - Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª — Manganese, ferro, ghisa e acciaio - Nichelio e Cobalto - Stagno - Oro e platino - Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª — Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª — Amministrazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª — Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura erariale e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª — Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

Tesi 8ª — Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma - Costituzione e finanziamento dell'Alto commissariato per la città e la provincia di Napoli.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Tesi 1ª — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse - Dei capitani e padroni - Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio - Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª — Del contratto di noleggio - Disposizioni generali - Della polizza di carico - Del nolo - Dei passeggeri.

Tesi 3ª — Del prestito a cambio marittimo - Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione - Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato - Dell'abbandono.

Tesi 4ª — Delle avarie e delle contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO.

Tesi 1ª — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª — Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª — Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del tesoro - Delegazioni del tesoro.

Tesi 5ª — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª — Entrate dello Stato e sue fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

Tesi 7ª — Movimento dei fondi - Vaglia del tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA.

Tesi 1ª — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

Tesi 2ª — Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

Tesi 3ª — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª — Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª — Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

Tesi 7ª — Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico, indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazione tra la statistica e le altre scienze.

Tesi 8ª — La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª — La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

Tesi 2ª — Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

Tesi 3ª — Stato corporativo - La crisi dello Stato liberale - I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottrina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative - Nozioni di Stato corporativo.

Tesi 4ª — Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del lavoro ».

Tesi 5ª — L'associazione professionale di diritto pubblico - Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

Tesi 6ª — Sindacati delle professioni liberali - Associazione di dipendenti da enti pubblici - Le associazioni di grado superiore.

Tesi 7ª — Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'istituto - Soggetti ed oggetto del contratto collettivo - Limiti, forme e revisione - Effetti del contratto collettivo.

Tesi 8ª — La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice - Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - La giurisdizione dei conflitti individuali.

Tesi 9ª — I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico - Inosservanza del giudicato.

Tesi 10ª — L'ordinamento corporativo - I soggetti - Gli istituti - Le funzioni corporative nell'ordine del lavoro - Le funzioni nei rapporti economici.

(340)

Concorso a due posti di tenente chimico farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503 che approva le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente farmacista nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visti i decreti del Capo del Governo in data 16 giugno e 17 dicembre 1932;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 20 gennaio 1933, per la nomina di due tenenti chimici farmacisti in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di due tenenti chimici farmacisti in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame alla nomina di due tenenti chimici farmacisti nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti. Potranno prendervi parte i laureati in chimica e farmacia, ed i diplomati in farmacia, forniti anche di laurea in chimica pura.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data di notificazione del presente concorso l'età di 27 anni. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria inappellabile, da parte di due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo, visita alla quale i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima che s'inizino gli esami.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della marina (Di-

rezione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) diploma originale di laurea, giusta l'art. 2, oppure la copia autentica di esso, rogata da R. notaio e lo stato dei punti riportati nelle singole materie. Se la laurea venne conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il diploma od il relativo certificato, comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia autentica dell'atto di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali. La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità comunale competente;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

h) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

i) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

l) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista costituito da un certificato, in carta bollata da L. 5, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio e attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio e gli impiegati dello Stato, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*). Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo 4.

I concorrenti residenti in colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima degli esami.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

Art. 6.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti da essi presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 8.

Il vincitore del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Sarà titolo di preferenza, a parità di punti, l'aver riportate decorazioni al valore. Costituirà diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le RR. Università, avendone superato i relativi esami.

Art. 9.

Il candidato vincitore del concorso che, prima d'aver ottenuta la nomina a tenente, ne faccia espressa rinuncia, sarà sostituito con altro candidato risultato idoneo e classificato immediatamente dopo nella graduatoria.

Art. 10.

Gli esami di concorso si svolgeranno con le norme stabilite dal regolamento, approvato col R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e consteranno di quattro prove: 1 scritta, 1 orale e 2 pratiche, giusta il programma seguente:

A) *Prova scritta* (durata massima 8 ore): Chimica farmaceutica e tossicologia;

B) *Prova orale* (durata massima 40 minuti): Materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

C) *Prima prova pratica* (durata massima 8 ore): Analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover fare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questi tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche, che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta, in relazione ai quesiti preposti nel tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

D) *Seconda prova pratica* (durata massima di un'ora): Tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta: il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: SIRIANNI.

(341)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nei Regi istituti nautici.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2761;
Visto il R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1222;
Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami alle seguenti cattedre nei Regi Istituti nautici:

1° Lettere italiane	N.	10
2° Storia e geografia	»	8
3° Matematica	»	9
4° Fisica ed elementi di chimica	»	5
5° Astronomia e navigazione	»	10
6° Macchine e disegno relativo	»	3
7° Teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo	»	1
8° Attrezzatura e manovra	»	3
9° Lingua francese	»	2
10° Lingua inglese	»	6

Art. 2.

I limiti minimo e massimo di età per l'ammissione ai concorsi sono rispettivamente di 18 e di 45 anni compiuti alla data del presente decreto. Sono ammessi, senza limite massimo di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) coloro che alla data del presente decreto prestano servizio come insegnanti di ruolo nei Regi Istituti nautici;

b) gli ufficiali della R. marina, per i concorsi alle cattedre di Astronomia e navigazione, di Macchine e disegno relativo, e di Attrezzatura e manovra;

c) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di 45 anni;

d) coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, quando la eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di 45 anni non sia superiore alla durata del tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Ufficio istruzione nautica) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: deve essere stesa in carta bollata da L. 5 e deve indicare con chiarezza e precisione il cognome, nome e paternità del candidato, la cattedra per la quale il candidato chiede di partecipare al concorso, la dimora del candidato stesso, che dovrà aver cura di far conoscere al Ministero tutte le successive variazioni del suo recapito per le comunicazioni relative al concorso; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

A) *Atto di nascita.* — La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

B) *Certificato di cittadinanza italiana*, con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

C) *Certificato generale del casellario giudiziario*, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

D) *Certificato di moralità*, rilasciato dall'autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

E) *Certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.* — Tale certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

F) *Certificato di costituzione sana* ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

G) *Certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento*, e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

H) *Originale o copia autentica del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione al concorso, e cioè:

per il concorso alle cattedre di lettere italiane: laurea in lettere italiane;

per il concorso alle cattedre di storia e geografia: laurea in lettere italiane;

per il concorso alle cattedre di matematica: laurea in matematica, o laurea in scienze fisiche e matematiche, o laurea in ingegneria, o laurea in discipline nautiche conseguita presso il R. Istituto superiore navale di Napoli;

per il concorso alle cattedre di fisica ed elementi di chimica: laurea in fisica, o laurea in scienze fisiche e matematiche, o laurea in ingegneria;

per il concorso alle cattedre di astronomia e navigazione: laurea in discipline nautiche conseguita nel R. Istituto superiore navale di Napoli, o laurea di professore in discipline nautiche, o laurea di ingegnere idrografo conseguita nella R. Scuola superiore navale di Genova;

per il concorso alle cattedre di macchine e disegno relativo ed alla cattedra di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo: laurea in ingegneria;

per il concorso alle cattedre di attrezzatura e manovra: laurea in discipline nautiche conseguita nel R. Istituto superiore navale di Napoli, o laurea di professore in discipline nautiche, o laurea di ingegnere idrografo conseguita nella R. Scuola superiore navale di Genova;

per i concorsi alle cattedre di lingua francese ed a quelle di lingua inglese: laurea nella lingua straniera messa a concorso conseguita nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o diplomi di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere messe a concorso, o laurea in lettere.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di astronomia e navigazione, di attrezzatura e manovra, e di macchine e disegno relativo, si considerano come provvisti del titolo di idoneità all'ammissione stessa gli ufficiali della R. marina che si trovino nelle condizioni indicate dagli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954 (1). Essi dovranno presentare, in luogo del titolo di studio, un documento dal quale risulti che si trovano nelle condizioni prescritte per poter concorrere;

I) *Certificato attestante i punti riportati* negli esami speciali (compresi, per i laureati in ingegneria, quelli del biennio propedeutico) e in quello finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino da questi. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o di istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto superiore;

L) *Cenno riassuntivo*, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

M) *Elenco*, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino* la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente decreto, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi compresi nel presente decreto devono presentare domande separate; una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e ciascuna delle altre deve avere allegati i documenti di cui alle lettere *h*) e *i*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *l*) ed *m*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni, o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

I concorrenti residenti nelle colonie italiane possono presentare la sola domanda entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova d'esame.

Art. 4.

I documenti indicati nel precedente articolo non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai concorrenti che ottengano ed accettino la nomina in ruolo. Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

Ai documenti elencati nell'art. 3 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e i progetti presentati ai concorsi a cattedre di macchine e disegno relativo e di teoria della nave, costru-

---

(1) Art. 1. — Per le cattedre di astronomia e navigazione e per quelle di attrezzatura e manovra possono concorrere, oltre le persone provviste dei titoli di studio richiesti dalle disposizioni relative ai concorsi, anche gli ufficiali della Regia marina del Corpo dello stato maggiore sprovvisti di tali titoli, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo permanente il grado di tenente di vascello e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva.

È abrogato l'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 16. — Per le cattedre di macchine e disegno relativo possono concorrere, oltre le persone provviste dei titoli di studio richiesti dalle disposizioni relative ai concorsi, anche gli ufficiali della Regia marina, del Corpo del genio navale, o della direzione delle macchine, o del ruolo transitorio di macchina, sprovvisti di tali titoli, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo permanente il grado di capitano e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva, dei quali quattro in direzione di macchina.

Il primo comma dell'art. 1 del presente decreto si applica anche quando si tratti di ufficiali della Regia marina del Corpo delle armi navali, provenienti dal Corpo degli ufficiali di vascello, che siano nelle condizioni volute dal comma stesso.

zione navale e disegno relativo, debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università, o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dalle Amministrazioni centrali o dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 6.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) debbono dimostrare tale loro qualità, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra.

Anche gli invalidi per la causa nazionale, ai quali sono estese, a norma della legge 24 marzo 1930, n. 454, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 7.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'art. 3, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del predetto articolo, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine di presentazione di cui all'art. 3, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Sono pure esclusi dai concorsi gli insegnanti di scuole governative o pareggiate, ai quali, nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito dal presente decreto per l'ammissione al concorso, sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore all'ammonizione (salve restando le disposizioni di cui al decreto del Capo del Governo in data 28 ottobre 1932-X sull'amnistia disciplinare) o che, alla scadenza stessa, siano sospesi a tempo indeterminato dall'ufficio.

Art. 8.

Il Ministro decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione ai concorsi è definitivo, e contro di esso, quindi, non è ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 9.

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali sono attribuiti da 50 a 70 punti all'esame e il rimanente ai titoli.

Qualora l'esame consti di più prove, scritte, grafiche ed orali, la Commissione determina in quale proporzione, eguale per tutti i concorrenti, spettino a ciascuna delle prove i punti assegnati all'esame, secondo il precedente comma.

Il servizio d'insegnante prestato prima del conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso non è computabile tra i titoli. Il servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 è considerato come servizio d'insegnamento, anche se anteriore al predetto titolo di studio, sempre che sia preceduto o seguito da almeno un anno intiero di servizio scolastico, ed è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni di insegnamento che lo precedettero e lo seguirono.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, il servizio non lodevole, civile o militare, sono considerati, nei riguardi del concorso, come titoli di demerito, ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 10.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna prova di esame, alla Commissione esaminatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la fotografia munita della loro firma, regolarmente autenticata dall'autorità comunale di residenza.

Art. 11.

Tutti i concorrenti dovranno sostenere prove scritte ed orali riguardanti la materia relativa alla cattedra per cui concorrono.

I concorrenti a cattedre di macchine e disegno relativo ed alla cattedra di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, saranno anche sottoposti a prove grafiche.

I concorrenti a cattedre di fisica ed elementi di chimica dovranno compiere, se la Commissione di esame lo richiederà, anche uno o più esperimenti ed esercizi pratici, le cui modalità saranno stabilite dalla Commissione stessa.

La prova orale consisterà in una lezione ed in un interrogatorio su quesiti fatti dai membri della Commissione esaminatrice, la quale potrà stabilire che la lezione sia accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici.

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Sarà dato avviso a ciascun candidato ammesso ai concorsi, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, dei giorni nei quali cominceranno le prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per le prove stesse o mancherà ad una di queste perderà ogni diritto relativo al concorso, al quale s'intenderà abbia rinunciato.

Art. 13.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame e i titoli (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e

12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e gli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi.

Art. 14.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno sette decimi, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni 10 posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Inoltre, secondo quanto è disposto col terzo comma dell'art. 16 del regolamento 9 dicembre 1923, n. 2761, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori, designerà in numero non superiore alla metà di quello dei posti messi a concorso e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi.

Le sopradette disposizioni riguardanti i mutilati e invalidi di guerra, sono estese, a norma della legge 24 marzo 1930, n. 454, agli invalidi per la causa nazionale.

Art. 15.

Ai concorrenti che risultano compresi nella graduatoria dei vincitori e, se del caso, agli idonei di cui al 2° comma del precedente art. 14, il Ministero invia l'elenco delle cattedre vacanti ed assegna loro un termine entro il quale essi dovranno far conoscere l'ordine di preferenza per la destinazione, indicandone le ragioni. Nell'ordine di preferenza dovranno essere comprese tutte le sedi delle cattedre indicate nell'elenco di cui al comma precedente.

L'omissione di alcune di esse non può essere considerata come rifiuto della medesima.

L'ordine di preferenza di cui sopra non è vincolativo per il Ministero.

Ogni riserva o condizione aggiunta dai concorrenti all'ordine di preferenza è nulla. Il ritardo nell'invio di esso oltre il termine stabilito produce senz'altro la decadenza da tutti gli effetti del concorso.

Art. 16.

Il Ministero procede all'assegnazione delle sedi e ne dà comunicazione agli interessati all'atto stesso in cui offre la nomina.

Il vincitore, o l'idoneo nel caso previsto dal 2° comma del precedente art. 14, ha diritto ad una sola offerta.

Le assegnazioni delle sedi sono definitive.

Sono vietate le assegnazioni provvisorie.

Art. 17.

L'accettazione della nomina offerta deve essere fatta per iscritto, entro il termine stabilito dall'Amministrazione e non può essere in nessun modo condizionata.

Gli ecclesiastici debbono presentare il nulla osta dell'Ordinario diocesano all'assunzione in servizio.

Chiunque dichiari di rifiutare la nomina o la sede assegnatagli, ovvero che subordini la sua accettazione ad una qualsiasi condizione, ovvero che non risponda entro il termine fissato dall'Amministrazione, ovvero che risulti irreperibile, o infine, se ecclesiastico, che non produca il nulla osta richiesto dal comma precedente, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 18.

Gli insegnanti dei Regi Istituti nautici appartengono al gruppo *A* del personale civile dello Stato, a norma del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni.

Art. 19.

Per il procedimento dei concorsi, per la formazione della graduatoria, e per quant'altro non è stabilito nel presente decreto, si osservano le norme contenute nel Regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2761.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(342)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a cinque posti di segretario contabile (gruppo B) nel ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di segretario contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) estratto dell'atto di nascita, con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentesimo anno di età. Questo ultimo limite è elevato al trentacinquesimo anno per gli ex combattenti e al trentanovesimo anno di età per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non sarà tenuto conto del limite massimo di età per i candidati che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario politico del Fascio o dal comandante del Fascio giovanile a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della rispettiva data d'iscrizione;

c) diploma di ragioniere, in originale o in copia autentica, rilasciato da un Istituto tecnico (Sezione ragioneria) o da un Istituto commerciale;

d) certificato di cittadinanza italiana, con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato comprovante che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei lavori di segretario contabile, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

i) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. La firma del podestà deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo e quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nella circoscrizione territoriale del Governatorato di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che occupino già un posto di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa, la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

E' consentito ai concorrenti che risiedono nelle colonie di presentare la sola domanda di ammissione, salvo a produrre successivamente, e almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, i documenti prescritti dal presente bando.

Art. 3.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero può assegnare al candidato un termine non superiore a dieci giorni, affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati la cui domanda giunga al Ministero oltre il termine di scadenza o non sia corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, e quelli che non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nell'art. 2 del presente decreto, non si accettano documenti, nè è ammessa la sostituzione anche parziale di essi.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 4.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale dev'essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 24 e 25 aprile 1933.

Art. 6.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado undicesimo se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, detratto il 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

Programma dell'esame di concorso.

Prove scritte.

1° Elementi di diritto civile ed amministrativo.
2° Ragioneria e contabilità dello Stato.

La prova orale, oltre alle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà anche sugli elementi di economia politica e sulle leggi fasciste di carattere costituzionale.

Roma, 13 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: Acerbo.

Sostituzione della disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 gennaio 1933.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1933 (registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, registro 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio 383) col quale viene bandito il concorso a cinque posti di segretario contabile nel ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni del suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 gennaio 1933, menzionato nelle premesse, è sostituita dalla seguente:

« Certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale certificato, da rilasciarsi, in carta legale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dovrà attestare, oltre l'appartenenza del candidato ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femmili, anche l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione ».

Art. 2.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni ed integrazioni nonchè quelle dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 3.

La prova orale, oltre alle materie stabilite col programma annesso al predetto decreto Ministeriale 13 gennaio 1933, comprenderà anche cenni elementari di statistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(343)

Concorsi a posti di vice direttore di terza classe nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, a posti di vice direttore di terza classe, nelle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Il numero delle prove, la data della prova scritta ed il programma di ciascun concorso sono indicati nel seguente prospetto:

Num. d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Num. dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	PROGRAMMA	Data della prova scritta
1	Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo.	1	Laurea in scienze agrarie o in chimica o in chimica e farmacia.	scritta	Chimica generale e chimica agraria.	5-5-1933
				orale	Chimica generale e chimica agraria. Nozioni di statistica agraria.	
				pratica	Chimica generale e chimica agraria.	
2	Regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.	1	Laurea in scienze agrarie	scritta	Selvicoltura	12-5-1933
				orale	Fitogeografia forestale - Botanica sistematica - Selvicoltura generale e speciale - Nozioni di statistica agraria e forestale.	
				pratica	Botanica forestale sistematica - Selvicoltura generale e speciale.	
3	Regio laboratorio crittogamico di Pavia.	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.	scritta	Sistematica dei miceti parassiti delle piante e degli animali; criteri morfologici e biologici sui quali si basa - Metodi tecnici per lo studio morfologico e biologico dei microrganismi parassiti e saprofiti - Organi di riproduzione dei funghi - Sulle principali malattie prodotte da miceti - Sulle batteriosi delle piante - Sulle tracheomicosi - Fanerogame parassite - Malattie di piante prodotte da *virus* - Malattie fisiologiche delle piante - Parassitismo e saprofitismo - Metodi di lotta contro le malattie parassitarie - L'immunità e la resistenza contro le malattie infettive dei vegetali - Predisposizione - Influenza della coltivazione sulle malattie delle piante - I nemici naturali dei parassiti e condizioni sfavorevoli alle malattie delle piante - Diffusione delle malattie parassitarie - Trasmissibilità delle malattie.	16-5-1933
				orale	Le stesse materie indicate per la prova scritta, più nozioni di statistica agraria.	
				pratica	Le stesse materie indicate per la prova scritta.	
4	Regia stazione enologica sperimentale di Asti e Regia stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano.	2	Laurea in scienze agrarie o in chimica o in chimica e farmacia.	scritta	Chimica inorganica ed organica - Chimica agraria e tecnologica.	27-5-1933
				orale	Fisiologia vegetale - Chimica agraria e tecnologica - Elementi di chimica fisica - Industrie delle fermentazioni - Disposizioni legislative sulla produzione e il commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario con particolare riguardo all'enologia - Nozioni di statistica agraria.	
				pratica	Determinazioni chimiche, fisico chimiche e microbiologiche applicate al vino e ad altri prodotti di interesse agrario.	

Num. d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Num. dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	PROGRAMMA	Data della prova scritta
5	Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara.	1	Laurea in scienze agrarie o in chimica o in chimica e farmacia.	scritta	Chimica generale e chimica agraria.	10-6-1933
				orale	Chimica generale - Chimica agraria - Chimica tecnologica olearia - Elajotecnia - Legislazione italiana relativa alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario - Nozioni di statistica agraria.	
				pratica	Analisi dei prodotti agrari con particolare riferimento alle sostanze grasse.	

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollo da L. 5, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio, e recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati e dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Driezione generale dell'agricoltura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande dovrà essere spicificato il concorso, fra quelli indicati nell'art. 1, al quale il candidato intende essere ammesso. Per partecipare a più di un concorso, dovranno essereù presentate altrettante separate domande.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentacinquesimo anno di età. Quest'ultimo limite è elevato al trentanovesimo anno di età per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale e al quarantesimo anno di età per gli ex combattenti. Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non sarà tenuto conto del limite massimo di età per i candidati che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale certificato, da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia di cui ha domicilio il concorrente, dovrà attestare, oltre l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, anche l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

c) diploma originale di laurea in una delle discipline indicate al precedente art. 1 a seconda del concorso o dei concorsi ai quali si chiede di partecipare. Ai diplomi originali possono sostituirsi copie autentiche di essi. La laurea deve essere stata conseguita da almeno un quadriennio dalla data del presente decreto;

d) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato medico, comprovante che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di vice direttore, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

i) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. La firma del podestà deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo e quelli di cui alle lettere d), e), f), g) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nella circoscrizione territoriale del Governatorato di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che occupino già un posto di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa, la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

È consentito ai concorrenti che risiedono nelle colonie di presentare la sola domanda di ammissione, salvo a produrre successivamente, e almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, i documenti prescritti dal presente bando.

Art. 3.

Ai documenti richiesti dall'art. 2 i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi almeno in triplice esemplare, che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupano le singole stazioni.

Sono ammessi soltanto lavori stampati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni. I candidati che partecipino a più di uno dei concorsi indicati nell'art. 1 allegheranno la documentazione ad una delle domande, facendo, nelle altre, il riferimento.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero può assegnare al candidato un termine non superiore a dieci giorni, affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati la cui domanda giunga al Ministero oltre il termine di scadenza e non sia corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, e quelli che non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nell'art. 2 del presente decreto, non si accettano documenti nè è ammessa la sostituzione anche parziale di essi.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395 ed all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 5.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice, la carta di identità, o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 6.

I vincitori dei concorsi faranno parte del gruppo *A*, grado 9°.

Ad essi sarà attribuito lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, soggetti alla riduzione del 12 per cento, oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

I vincitori saranno, tuttavia, assunti in servizio con la qualifica di straordinario, con cui rimarranno un biennio, trascorso il quale, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, saranno assunti definitivamente in servizio, oppure dispensati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(344)

Concorso a posti di sperimentatore nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, recante provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie;

Visti i propri decreti 13 gennaio 1931 e 20 giugno 1932, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 7 febbraio successivo, registro 10, foglio 315, ed il 5 luglio 1932, registro 11, foglio 168, coi quali si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione fra le Regie stazioni sperimentali agrarie dei posti di sperimentatore;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti dodici concorsi, per titoli e per esami, a posti di sperimentatore nelle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Il numero delle prove, la data della prova scritta ed il programma di ciascun concorso sono indicati nel seguente prospetto:

Num. d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Num. dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	PROGRAMMA	Data della prova scritta
1	Laboratorio di entomologia agraria del R. Istituto superiore agrario di Portici, funzionante da stazione sperimentale agraria.	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.	**Scritta** **Pratica**	Sistematica, morfologia e biologia degli insetti - Entomologia agraria - Tecnica per lo studio degli insetti.	**24-4-1933**
				Orale	Le stesse materie indicate per le prove scritta e pratica più nozioni di statistica agraria.	
2	Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.	1	Laurea in scienze naturali o in fisica.	**Scritta**	Fisica sperimentale - Chimica fisica - Botanica e fisiologia vegetale - Mineralogia - Geologia - Nozioni di fisica del terreno, di chimica agraria, di patologia vegetale, di batteriologia agraria.	**27-4-1933**
				Pratica	Tecnica microscopica e batteriologica - Misure calorimetriche, termometriche, densimetriche di elettrofisica ed elettrochimica.	
				Orale	Le stesse materie indicate per la prova scritta, più nozioni di statistica agraria.	
3	Regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.	1	Laurea in scienze agrarie	**Scritta**	Selvicoltura generale	**1-5-1933**
				Pratica	Botanica sistematica - Selvicoltura generale e speciale.	
				Orale	Botanica sistematica forestale - Ecologia forestale - Selvicoltura generale e speciale - Nozioni di statistica agraria e forestale.	
4	Laboratori di zootecnia ed ezoognosia del Regio Istituto superiore agrario e forestale di Firenze e del R. Istituto superiore agrario di Portici, funzionanti da stazione sperimentale agraria.	2	Laurea in scienze agrarie	**Scritta**	Zootecnia	**2-5-1933**
				Pratica	Zootecnia ed ezoognosia.	
				Orale	Zootecnia generale e speciale ed ezoognosia - Anatomia e fisiologia degli animali domestici - Agraria ed economia rurale - Cenni statistici sulla produzione zootecnica nazionale.	
5	Regio laboratorio crittogamico di Pavia.	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in chimica o in chimica e farmacia.	**Scritta**	Patologia vegetale - Tecnica microscopica - Elementi di fisiologia vegetale.	**4-5-1933**
				Pratica	Tecnica microscopica - Analisi delle sementi.	
				Orale	Le stesse materie della prova scritta - Leggi e regolamenti riguardanti le malattie ed il commercio delle piante, parti di piante e semi e la vigilanza contro le frodi nella preparazione ed il commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari - Nozioni di statistica agraria.	
6	Regia stazione agraria sperimentale di Modena e Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo.	2	Laurea in scienze agrarie	**Scritta** **Pratica**	Agronomia - Agricoltura - Pedologia con nozioni di geologia agraria - Genetica e miglioramento delle piante coltivate - Fisiologia e patologia vegetale.	**9-5-1933**

Num. d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Num. dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	PROGRAMMA	Data della prova scritta
				Orale	Le stesse materie indicate per le prove scritta e pratica più nozioni statistiche relative ai principali prodotti agrari.	
7	Regia stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale.	3	Laurea in scienze agrarie	Scritta Pratica	Biologia vegetale - Frutticoltura - Agrumicoltura - Patologia vegetale - Entomologia agraria.	11-5-1933
				Orale	Le stesse materie indicate per le prove scritta e pratica più nozioni attinenti al commercio delle frutta e degli agrumi: cenni statistici relativi.	
8	Regia stazione sperimentale di gelsicoltura e di bachicoltura di Ascoli Piceno e R. stazione bacologica sperimentale di Padova.	5	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali, o in chimica o in chimica e farmacia o in medicina.	Scritta	Fisica generale - Chimica generale - Chimica fisica - Microbiologia - Elementi di anatomia e fisiologia vegetale - Elementi di anatomia animale con cenni sulla tecnica istologica - Elementi di genetica.	15-5-1933
				Pratica	Tecnica microscopica.	
				Orale	Le stesse materie indicate per la prova scritta più generalità sull'industria bacologica; dati statistici relativi.	
9	Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.	3	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali e, limitatamente a due posti, laurea in chimica o in chimica e farmacia o in medicina.	Scritta	Morfologia, anatomia, fisiologia e patologia dei vegetali.	19-5-1933
				Pratica	Morfologia, anatomia, fisiologia e patologia dei vegetali - Agraria - Genetica - Chimica organica, inorganica ed agraria - Chimica analitica - Batteriologia.	
				Orale	Le stesse materie indicate per la prova pratica più notizie statistiche relative ai principali prodotti agrari.	
10	Regia stazione enologica sperimentale di Asti e R. stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano.	3	Laurea in scienze agrarie; limitatamente a due posti, laurea in chimica e in chimica e farmacia e, limitatamente ad un posto, laurea in scienze naturali.	Scritta	Botanica e patologia della vite - Chimica generale, inorganica ed organica.	23-5-1933
				Pratica	Analisi dei prodotti agrari, con particolare riferimento al vino - Alterazioni, malattie e sofisticazioni del vino.	
				Orale	Biologia vegetale - Patologia vegetale - Chimica agraria ed enologica - Zimotecnia - Notizie statistiche relative ai principali prodotti agrari.	
11	Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Torino.	1	Laurea in scienze agrarie	Scritta	Agronomia	29-5-1933
				Pratica	Macchine agrarie.	
				Orale	Agraria e chimica agraria - Nozioni statistiche relative ai principali prodotti agrari.	

Num. d'ordine	RR. Stazioni agrarie per le quali ciascun concorso è bandito	Num. dei posti	Titolo di studio richiesto	Prove	PROGRAMMA	Data della prova scritta
12	Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara.	2	Laurea in scienze agrarie e, limitatamente ad un posto, laurea in scienze naturali, in chimica o in chimica e farmacia.	Scritta	Biologia vegetale - Chimica tecnologica olearia.	6-6-1933
				Pratica	Tecnica microscopica - Analisi degli oli.	
				Orale	Biologia vegetale - Coltivazione delle piante oleifere, erbacee ed arboree - Patologia dell'olivo - Elaiotecnia e chimica tecnologica olearia - Organizzazione commerciale, statistica e legislazione riguardanti le attività olivicole ed olearie.	

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito nonchè l'elencazione dei documenti allegati e dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande dovrà essere specificato il concorso, fra quelli indicati nell'art. 1, al quale il candidato intende essere ammesso. Per partecipare a più di un concorso, dovranno essere presentate altrettante separate domande.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentacinquesimo anno di età. Questo ultimo limite è elevato al trentanovesimo anno di età per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale e al quarantesimo anno di età per gli ex combattenti. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non sarà tenuto conto del limite massimo di età per i candidati che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tale certificato, da rilasciarsi su carta legale dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dovrà attestare, oltre l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, anche l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

c) diploma originale di laurea in una delle discipline indicate al precedente articolo 1 a seconda del concorso o dei concorsi ai quali si chiede di partecipare. Ai diplomi originali possono sostituirsi compie autentiche di essi;

d) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato medico, comprovante che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di sperimentatore, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

i) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. La firma del podestà deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo e quelle di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nella circoscrizione territoriale del Governatorato di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) i concorrenti che occupino già un posto di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino, con cer-

tificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa, la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

È consentito ai concorrenti che risiedono nelle colonie di presentare la sola domanda di ammissione, salvo a produrre successivamente, e almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, i documenti prescritti dal presente bando.

Art. 3.

Ai documenti richiesti dall'art. 2 i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi almeno in triplice esemplare, che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupano le singole stazioni.

Sono ammessi soltanto lavori stampati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni. I candidati che partecipino a più di uno dei concorsi indicati nell'art. 1 allegheranno la documentazione ad una delle domande, facendo, nelle altre, il riferimento.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può assegnare al candidato un termine non superiore a dieci giorni, affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati la cui domanda giunga al Ministero oltre il termine di scadenza e non sia corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, e quelli che non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nell'art. 2 del presente decreto, non si accettano documenti nè è ammessa la sostituzione anche parziale di essi.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395 ed all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 5.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice, la carta di identità, o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 6.

I vincitori dei concorsi faranno parte del gruppo *A*, grado 10°, e saranno addetti al lavoro di sperimentazione e di ricerca agraria.

Ad essi sarà attribuito lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, soggetti alla riduzione del 12 per cento, oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

I vincitori saranno, tuttavia, assunti in servizio con la qualifica di straordinario con cui rimarranno un biennio, trascorso il quale, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, saranno assunti definitivamente in servizio, oppure dispensati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

I parenti e gli affini dei direttori delle stazioni indicate all'art. 1, fino al quarto grado civile incluso, non possono partecipare al concorso per i posti di sperimentatore per la rispettiva stazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(345)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Sanità pubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il Regio decreto 29 luglio 1931, n. 1131;

Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Veduto il Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Veduto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, che autorizza a bandire il pubblico concorso per due posti di assistente chimico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio chimico della Sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami e titoli congiuntamente, a due posti di assistente chimico nel Laboratorio di chimica della Sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3.000, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della legge 27 giugno 1929, numero 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della Sanità pubblica) non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita legalizzato, da rilasciarsi a norma del Regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101.

Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di anni 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di 39 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di avere sana e robusta costituzione, di essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia, conseguito nel Regno entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile legalizzata;

7° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento o al Fascio femminile, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

8° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al numero 9, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312 che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, debitamente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio nelle Colonie e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti. Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie, fermo restando l'obbligo della presentazione delle domande di ammissione al concorso in termine utile, è consentito che la produzione dei documenti prescritti sia fatta anche successivamente, ma in ogni caso, non più tardi di dieci giorni innanzi della data della prima prova di esame.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Le prove scritte e pratiche avranno luogo in Roma nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 maggio 1933-XI, nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione, la prova orale avrà luogo nei giorni da destinarsi.

Art. 4.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante, assistente od aiuto presso cattedre ed Istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con la chimica applicata all'igiene e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni scientifiche e tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della Sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della Sanità pubblica, o, in mancanza, un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 8.

Non sono ammessi alle prove d'esame i concorrenti che non abbiano conseguito almeno sette decimi nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nella prova scritta di lingua estera d'obbligo e nel complesso delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui all'articolo 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, numero 454 e dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite, con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 24 marzo 1930, numero 454 e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1928, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente chimico presso il Laboratorio chimico della Sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Esperimento sulla conoscenza della lingua tedesca (traduzione in tedesco di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche).

È ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE.

Prima prova. — Analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Seconda prova. — Determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici con separazione per precipitazione di uno dei componenti e determinazione volumetrica dell'altro nella soluzione filtrata.

Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Terza prova. — Chimica applicata alla igiene: sono materie di esame: 1° l'aria; 2° il suolo; 3° le acque potabili; le acque minerali; le acque industriali di rifiuto; 4° le bevande e sostanze alimentari (vino, aceto, liquori, birra; sostanze zuccherine; latte, formaggio, burro, olio e altre sostanze grasse; farine, pane, paste alimentari, sostanze alimentari conservate; colorazione artificiale di sostanze alimentari); 5° i medicinali; 6° i disinfettanti in genere; 7° tessuti; 8° gli oggetti di uso comune (oggetti di cucina, giocattoli, tappezzerie, vernici, smalti); 9° i petroli.

Per ognuna delle prove pratiche gli aspiranti dovranno presentare una relazione scritta.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 e con la legge 23 giugno 1927, n. 1070; regolamento generale sanitario approvato con Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 e regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112). Legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso;

b) la discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche;

c) nozioni di statistica industriale;

d) la conoscenza della lingua estera (traduzione a vista dal tedesco in italiano, conversazione nella lingua stessa).

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(346)

Concorso ad un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Sanità pubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il Regio decreto 29 luglio 1931, n. 1311;
Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Veduto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, che autorizza a bandire il pubblico concorso per un posto di assistente veterinario in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di micrografia e batteriologia della Sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami e titoli congiuntamente, ad un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio iniziale di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre la aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della Sanità pubblica), non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da rilasciarsi a norma del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101.

Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di anni 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di 39 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Sono ammessi agli esami di concorso, con dispensa dal limite di età, i veterinari di confine e di porto di 2ª classe (grado 10°);

2° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di avere sana e robusta costituzione, di essere esente da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 11, nn. 3 e 15, del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado di invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in zooiatria conseguito in una delle Università o delle Scuole superiori di medicina veterinaria del Regno prima del novembre 1926.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile legalizzata;

7° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento o al Fascio femminile, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

8° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al numero 9, dovranno essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra. Gli orfani di guerra, e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, debitamente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestare servizio nelle colonie e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Scaduto il termine di chiusura del concorso non è ammissibile alcuna regolarizzazione di documenti. Per i concorrenti che risiedono nelle colonie italiane, fermo restando l'obbligo della presentazione delle domande di ammissione al concorso in termine utile, è consentito che la produzione dei documenti prescritti sia fatta anche successivamente, ma, in ogni caso, non più tardi di dieci giorni innanzi alla data della prima prova di esame.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio; per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Le prove scritte e pratiche avranno luogo in Roma, nei giorni 15, 16, 17 e 18 maggio 1933 e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso, a cura dell'Amministrazione.

La prova orale avrà luogo in giorni da destinarsi.

Art. 4.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea come insegnante, assistente od aiuto presso cattedre ed istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline zooprofilattiche e gli incarichi e le missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma e alle discipline zooprofilattiche in genere;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è data da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della Sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale lo impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della Sanità pubblica, o, in mancanza, un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 7.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 8.

Non sono ammessi alle prove d'esame i concorrenti che non abbiano conseguito almeno sette decimi nel giudizio dei titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nella prova scritta di lingua estera ed i sette decimi anche nel complesso della prova scritta di epidemiologia e delle prove pratiche, purchè in nessuna abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nello esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, della legge 24 marzo 1930, n. 454 e dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale al candidato che risulterà vincitore del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1928, n. 1047, per il personale di ruolo; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: Arpinati.

Programma per le prove di esame nel concorso al posto di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della Sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

1° Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive del bestiame;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Peste bovina - Pleuro polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno - Surra Nagama - Mal de Caderas, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli - Barbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina e tubercolosi aviaria - Actinomicosi e actinobacillosi - Rabbia - Tetano, vaginite granulosa dei bovini, aborto epizootico nei bovini - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo e peste bacillare) - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei vitelli e dei poledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite di polli - Peste aviaria - Tifosi aviaria - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre;

c) sieri e vaccini.

2° Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca.

Traduzione dall'italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le altre prove di esame. (È ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

1° Microscopia, batteriologia e parassitologia applicata alla igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologica generale;

b) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del latte e derivati, delle farine, del vino e del pane;

d) riconoscimento delle carni congelate e delle alterazioni microbiche verificatesi per la cattiva preparazione o per irrazionale disgelo;

e) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, trichinosi, echinococcosi, strongilosi, distomatosi, sarcosporidiosi, actinomicosi, carbonchio ematico e sintomatico, tubercolosi;

f) metodi di studio di microrganismi, culture, preparazione dei mezzi nutritivi artificiali, liquidi e solidi;

g) microrganismi in generale, i fomiceti patogeni, blastomiceti e fermentazioni, schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità; classificazione; principali specie patogene;

h) autopsia di un animale e diagnosi batteriologica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, della tubercolosi, della morva, del malrossino, del tetano, del colera dei polli;

i) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

l) protozoi, parassiti degli animali, diagnosi microscopica dei piroplasmi e tripanosomi propri degli animali;

m) vermi parassiti degli animali e dell'uomo;

n) reazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive del bestiame;

o) controllo del vaccino jenneriano;

p) controllo del vaccino contro il carbonchio ematico;

q) controllo biologico degli apparecchi di disinfezione e dei disinfettanti chimici.

2° Istologia normale e patologica:

a) cellula - componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso ed osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive degli animali.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e con la legge 23 giugno 1927, n. 1070 - regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45 - norme di legge e di regolamento, ed istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, batteriologia e parassitologia);

c) dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali e prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia - Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame nel Regno;

d) le lingue estere; lettura di un brano; traduzione a vista della lingua estera in italiano, conversazione nella lingua stessa.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(347)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5105963) – Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.